



www.safetynet.it

<http://prevenzione.ulss20.verona.it>

**Rischi lavorativi da alcool e da sostanze
stupefacenti e psicotrope**

Bussolengo, 16 giugno 2009

**Metodologia di controllo nei confronti
del medico competente**

Mario Gobbi - Spisal Ulss 20 Verona

In vigilanza occorre valutare che sia attuato questo iter
(Provvedimento 18 settembre 2008)

1.

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (*in base alla lista delle mansioni considerate nell'Allegato 1 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007*) ed, **almeno annualmente**, deve produrre ed aggiornare l'elenco.

Questo elenco deve essere **comunicato per iscritto al medico competente** ai fini dell'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria.

2.

Il medico competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi trasmesso dal datore di lavoro, **stabilisce il cronogramma** degli accertamenti in accordo con il datore di lavoro, **definendo data e luogo** di esecuzione degli stessi, **garantendo la non prevedibilità** degli accertamenti.

(art. 25 c. 1 l.b - programma ed effettua la s.s. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici... - ammenda da 1000 a 4500€)

3.

Il datore di lavoro comunica al lavoratore data e luogo degli accertamenti con un **preavviso di non più di un giorno**, dopo aver ricevuto il cronogramma dal medico competente, garantendo la non prevedibilità degli accertamenti.

Tutti gli accertamenti sono fatti in orario di lavoro a spese del datore di lavoro.

Oltre ai casi sopradescritti, quando **"sussistano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite"**, il datore di lavoro può inviare il lavoratore al medico competente che valuterà se sottoporre il lavoratore ad ulteriore accertamento sanitario **"per ragionevole dubbio"**.

D.Lgs 81/2008 art. 41 comma 4

*"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche **mirati al rischio** ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) (visite preventive, periodiche e al cambio di mansione) **sono altresì finalizzate** alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti."*

*(questo comma non è contravvenzionato, lo è il comma 5: **gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria; sanzione amministrativa da 1000 a 3000 €**)*

VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 e Provvedimento
18 settembre 2008

Visite mediche specialistiche in
medicina del lavoro con anamnesi
mirata

Test di screening su urina

Verifica positiva: giudizio di inidoneità
temporanea alla mansione

Invio ai SERT

SU TUTTI I
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA

VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4)**

Il Datore di Lavoro deve valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente (art. 29 comma 1), il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda.

Questa valutazione deve essere inserita in uno specifico capitolo nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

**Nel DVR dovranno essere identificate le conseguenti
AZIONI DI PREVENZIONE**

**informazione, promozione della salute,
verifiche,
sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria

Il fatto di rientrare in una categoria di lavoro tra quelle indicate nell'Allegato 1 della legge 125/2001 con divieto di assunzione di sostanze alcoliche, **non comporta automaticamente l'obbligo della sorveglianza sanitaria**. Questo vale per esempio per la mansione di "attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".

Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è già attivata in quanto prevista dalla attuale normativa, **se esiste un rischio alcol correlato**, dovrà essere contemporaneamente sorvegliato attraverso uno specifico protocollo sanitario.

Anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai fini della valutazione di sostanze psicotrope o stupefacenti per le mansioni definite dalla legge, comporta conseguentemente, in base all'art. 41, l'obbligo di verificare l'assenza di "alcol dipendenza".

E' questo il caso per esempio degli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, dei lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e degli addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro nella valutazione del rischio alcol correlato, come previsto dall'art. 25 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/2008, ed **indica le mansioni** per le quali è necessario la valutazione della alcol dipendenza.

Il medico competente collabora nella progettazione e realizzazione delle azioni di prevenzione conseguenti alla valutazione del rischio: **informazione, counselling, promozione della salute.**

(Obbligo di informazione: art. 25 c. 1 l. g) - ammenda da 1000 a 4500€)

Su indicazione del datore di lavoro il medico competente interviene nelle attività di verifica, in particolare per effettuare **il controllo alcolimetrico**.

Il controllo alcolimetrico può essere effettuato solo per le mansioni comprese nell'Allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006 dell'art 15 della Legge n. 125/2001.

Per i controlli alcolimetrici previsti dall'art. 15 della legge 125/2001 dovranno essere utilizzate apparecchiature affidabili che offrano garanzie rispetto alla possibilità di errore.

L'esito positivo del controllo alcolimetrico può comportare la proposta al datore di lavoro di sospensione temporanea dal lavoro.

Legge 125/2001

art. 15

1. **Nelle attività lavorative** che comportano è fatto **divieto di assunzione** e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente **dal medico competente** ovvero **dai medici del lavoro** dei servizi per la prev.....
3. programmi terapeutici e di riabilitazione
4. Chiunque contravvenga alle disp. di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria **sulla base della valutazione del rischio.**

La sorveglianza sanitaria è **mirata alla valutazione della alcoldipendenza** nelle mansioni a rischio **per le quali la stessa è già prevista.**

A tal fine il medico definisce uno **specifico protocollo** di accertamenti sanitari (**art. 25 c.1 l.b - ammenda da 1000 a 4500€**)

Informazione, formazione e counselling collettivo

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata - questionari

Indicatori di laboratorio mirati all'individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale

Invio ai SERT

**SU TUTTI I
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA**

Qualora il medico competente rilevi **elementi clinico -anamnestici** probanti per assunzione "problematica" di alcolici che induca il sospetto di alcoldipendenza, rilascerà giudizio di **"temporanea inidoneità alla mansione"** e invierà il lavoratore al SERT richiedendo gli ulteriori accertamenti specialistici ai fini della valutazione della alcoldipendenza. Nel frattempo il lavoratore potrà essere **idoneo alle altre mansioni** che non comportano un rischio alcol correlato.

art. 41 comma 8:

Dei giudizi di idoneità di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (possibilità di ricorso all'organo di vigilanza).

Questo articolo non è contravvenzionato, lo è però il 25 comma 1 l. h): *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 - sanzione amministrativa da 1000 a 3000€*

Statuto dei lavoratori - Legge 300/70

art. 5 (accertamenti sanitari).

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro **sull'idoneità e sull'infermità** per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro **ha facoltà** di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.